

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4641 di Venerdì 21 febbraio 2020

Le immagini dell'insicurezza: e non è una bella cosa!!!

Quando i riferimenti normativi sbagliati partono da chi dovrebbe informare e controllare

Brescia, 21 Feb - In questi giorni mi è stata passata dall'ufficio una telefonata di una persona che aveva necessità di approfondimenti in materia di Notifica Preliminare, un argomento che ho trattato sul web definendolo "La torre di Babele".

Il quesito era semplice, ma la risposta ? per me impossibile: riguardava infatti le modalità di invio della notifica preliminare per un cantiere posto in una zona dove non ho mai avuto occasione di lavorare come Coordinatore/Consulente e di conseguenza non ero in grado di dire a chi e in che modo la notifica andava inviata. Ho pertanto invitato la persona a contattare direttamente la Regione/Asl di competenza per informazioni.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0379] ?#>

Ma visto che la curiosità la fa da padrona e quanto mi era stato detto telefonicamente mi aveva un po' "allarmato", ho voluto vederci chiaro e con una semplice ricerca su uno dei maggiori motori web sono andato a curiosare sul sito dell'ASL di riferimento per capire meglio.

E qui l'amara sorpresa che voglio, con queste immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no, condividere con Voi.

La pagina da cui ho ricavato gli screenshot che pubblico è quella ufficiale di un'ASL e l'ultimo aggiornamento risulta risalire al 08 settembre 2016.

HOME

OSPEDALI

SANITÀ SUL TERRITORIO

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

HOME > SANITÀ SUL TERRITORIO > DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE > MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE UTILE > SPRESAL - SERVIZIO PREVENZIONE DI CANTIERE EDILE (ART. 99 D.LGS.81/08)

Notifica preliminare di cantiere edile (art. 99 D.Lgs.81/08)

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
AI SENSI ART. 99 D.Lgs. 81/08 e s.m.i



- data comunicazione - notifica
- Indirizzo cantiere
- dati del Committente e Indirizzo dello stesso. Si rileva come il "Committente" ai sensi del D.Lgs. 494/96 debba essere individuato in una persona fisica. Per la sua individuazione si avanzano tre ipotesi:
 - indicare il Legale Rappresentante dell'Ente;
 - indicare il Detore di Lavoro così come individuato ai sensi del D.Lgs. 626/94;

LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

HOME

OSPEDALI

SANITÀ SUL TERRITORIO

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

HOME > SANITÀ SUL TERRITORIO > DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE > MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE UTILE > SPRESAL - SERVIZIO PREVENZIONE
DI CANTIERE EDILE (ART. 99 D.LGS.81/08)

Comunicazione - notifica

Cantiere

Il committente e il datore di lavoro dello stesso. Si rileva come il "Committente" ai sensi del D.Lgs. 494/96 debba essere individuato da una persona fisica. Per la sua individuazione si avanzano tre ipotesi:

1) indicare il Legale Rappresentante dell'Ente;

2) indicare il Titolare di Lavoro così come individuato ai sensi del D.Lgs. 626/94;

3) indicare il soggetto che materialmente firma i contratti.

LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Notifica preliminare di cantiere edile (art. 99 D.Lgs.81/08)

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
AI SENSI ART. 99 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

- dati del Coordinatore per la progettazione e indirizzo dello stesso. Si precisa che l'obbligo di nomina del Coordinatore scatta per cantieri che presentano determinate caratteristiche valutabili secondo i seguenti parametri:

- entità (in termini di forza-lavoro utilizzata)
- presenza di più imprese
- previsione di lavorazioni pericolose


Inoltre i Coordinatori nominati debbono possedere le caratteristiche di cui all'art. 10 del Decreto ovvero, in via transitoria, le caratteristiche di cui all'art. 19.

La nomina del Coordinatore implica che venga redatto il piano di sicurezza in sede di progettazione dell'opera nonché il fascicolo di prevenzione dell'opera (art. 4 del decreto).



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



Il titolo è correttamente legato all'art. 99 del D.Lgs. 81/08, ovvero alla Notifica preliminare di cantiere edile ed ai suoi contenuti.

Quello che però non va, proprio non va è che l'estensore della pagina ha esclusivamente cambiato il titolo, lasciando inalterato il contenuto ante D.Lgs. 81 con tutti i riferimenti alla 494/96, alla 626/94 ed ai relativi articoli.

Ma non sono solo i riferimenti ad essere sbagliati, ma anche i contenuti, ricordiamo che ormai da più di 11 anni la previsione di lavorazioni pericolose non è tra quelle che fanno scattare l'obbligo di invio.

Che dire, il classico copia incolla, cambiamo il titolo del documento e abbiamo assolto ai nostri obblighi. Peccato che generalmente questo sia un elemento che viene contestato dalle ASL a Committenti, Datori di Lavoro, Coordinatori per la Sicurezza ed invece oggi le parti si invertono.

Ok, rispetto ai problemi della sicurezza questa è un'inezia, ma comunque (son passati 11 anni dal cambio della normativa) da parte di quell'ASL è un segno *non certamente positivo* di attenzione, impegno e considerazione rispetto ad un tema molto importante (e non è una bella cosa).

Nb. La fase transitoria citata (e richiamata dall'articolo 19 dell'abrogato D.Lgs. 494/96) è terminata circa 20 anni fa.

L'intero screenshot del sito è visibile sul Canale YouTube di SICURELLOsi SAFETY:


Aprire un cantiere è come costruire la TORRE DI BABELE

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

<http://youtube.stefanofarina.it>



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it